



Unione europea  
Fondo sociale europeo



REGIONE  
TOSCANA



**POR FSE**  
**VERSO IL 2020**  
Fondo Sociale Europeo

**ALLEGATO B)**

**REGIONE TOSCANA  
SETTORE LAVORO**

**AVVISO PUBBLICO  
PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI POLITICA  
ATTIVA PER L'INSERIMENTO/REINSERIMENTO  
DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO  
SUL MERCATO DEL LAVORO  
- ANNO 2014 -**

## Indice

PREMESSA .....	1
Art. 1 FINALITÀ GENERALI .....	2
Art. 2 RISORSE FINANZIARIE E NORMATIVA COMUNITARIA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO.....	2
2.1 Risorse Finanziarie .....	2
2.2 Normativa Aiuti di Stato: Regolamento CE n. 1407/2013.....	2
Art. 3 SOGGETTI BENEFICIARI.....	5
Art. 4 SOGGETTI DESTINATARI .....	5
Art. 5 TIPOLOGIA E MISURA DEL CONTRIBUTO.....	7
5.a. INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE .....	7
5.b. VOUCHER FORMATIVI .....	8
5.c. VOUCHER DI CONCILIAZIONE .....	8
Art. 6 CUMULABILITA' DEGLI INCENTIVI.....	9
Art. 7 CARATTERISTICHE DEL RAPPORTO DI LAVORO .....	10
Art. 8 MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA e DEI VOUCHER .....	10
8.1. RICHIESTA DELLE CHIAVI DI ACCESSO.....	10
8.2 RICHIESTA DELL'INCENTIVO E TERMINI.....	11
8.3. RICHIESTA DEL VOUCHER FORMATIVO E/O VOUCHER DI CONCILIAZIONE E TERMINI ....	11
8.4. ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO .....	12
Art. 9 CONTENUTI DELLA DOMANDA E ALLEGATI.....	12
Art. 10 REQUISITI DI NON AMMISSIBILITA'.....	12
10.1 per la richiesta di contributo .....	12
10.2 e 10.3 per la richiesta di voucher formativo e/o di conciliazione .....	13
Art. 11 ELENCHI DELLE IMPRESE AMMESSE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO.....	14
Art. 12 OBBLIGHI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO .....	16
Art. 13 CONTROLLI .....	16
Art. 14 REVOCA DEL CONTRIBUTO .....	16
Art. 15 SOSTITUZIONE DEL LAVORATORE.....	18
Art. 16 INFORMAZIONI .....	18
Art. 17 INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI" .....	19
Art. 18 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	20



## ***PREMESSA***

La Regione Toscana adotta il presente **AVVISO** in coerenza ed attuazione:

- del Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- del Regolamento (UE) n.1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- del Regolamento (UE) n.1298/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11.12.2013 che modifica il Regolamento (CE) n.1083/2013 e che riguarda la dotazione finanziaria dell'FSE per alcuni Stati membri;
- del Regolamento (CE) n.1407/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" che abroga il Regolamento (CE) n. 1998/2006 del Consiglio;
- del Regolamento (CE) n.800/2008 della Commissione Europea del 6 agosto 2008;
- della Legge Regionale n.32/2002 "Testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" e successive modifiche e integrazioni;
- del Regolamento di esecuzione della LR 32/2002 approvato con DGR n. 787 del 4/08/2003 ed emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R del 8/08/2003, e successive modifiche e integrazioni;
- del Piano di indirizzo generale integrato 2012-2015 di cui alla LR 32/2002, approvato con Delibera del Consiglio regionale n. 32 del 17/04/2012;

- del Programma Regionale di Sviluppo 2011-2015, adottato con risoluzione del Consiglio Regionale n. 49 del 29/06/2011;
- della Legge 8 novembre 1991, n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali”
- della Legge 12 marzo 1999, n. 68 “ Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
- la Delibera G.R.n.1179 del 19-12-2011 "Approvazione Procedure di Gestione degli Interventi Formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2007-2013".
- La Delibera G.R.n.543 del 30/06/2014 - Interventi per l'anno 2014 a sostegno dell'occupazione.

### ***Art. 1 FINALITÀ GENERALI***

Il presente **AVVISO** finanzia interventi a carattere regionale sul POR FSE e si configura quale strumento attuativo delle azioni definite nella D.G.R. n.543 del 30/06/2014 che prevede:

- azioni rivolte all’inserimento lavorativo dei disabili.
- azioni rivolte all’inserimento lavorativo di soggetti in condizioni di svantaggio (di cui al successivo art.4 lett.b.);

### ***Art. 2 RISORSE FINANZIARIE E NORMATIVA COMUNITARIA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO***

#### **2.1 Risorse Finanziarie**

Gli interventi previsti dal presente **AVVISO**, meglio definiti nel successivo Art.3, sono finanziati con le risorse destinate a titolo di anticipazione del Fondo Sociale Europeo 2014/2020 assegnate con la Decisione di Giunta Regionale n.3/2014 per un importo totale di Euro 1.500.000,00.

#### **2.2 Normativa Aiuti di Stato: Regolamento CE n. 1407/2013**

Si definisce “Aiuto di Stato” qualsiasi contributo finanziato con risorse pubbliche che ha per oggetto la copertura parziale di una o più spese che, altrimenti, l’impresa beneficiaria dovrebbe sostenere nella normale gestione della sua attività. Per questo motivo, i contributi erogati sulla base del presente **AVVISO** a titolo di incentivi all’assunzione e voucher formativi si configurano come “Aiuti di Stato” e devono, quindi, rispettare la normativa comunitaria in materia. La normativa comunitaria applicata nel presente **AVVISO** è il Regolamento CE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”. Secondo quanto disposto dal Regolamento citato,

possono beneficiare degli Aiuti inclusi nel regime di cui al Regolamento CE n. 1407/2013, le imprese grandi, medie e piccole. L'impresa beneficiaria di un aiuto "de minimis" non può, nell'arco di un periodo di tre esercizi finanziari, quello in corso più i due precedenti, ricevere più di 200.000 Euro, incluso l'aiuto in oggetto, di sovvenzioni pubbliche erogate a titolo di "de minimis". Per le imprese attive nel settore del trasporto su strada la soglia massima ammessa all'esenzione "de minimis" è di 100.000 Euro. Ai fini della dichiarazione che le imprese devono rilasciare in merito al rispetto della regola del "de minimis", i contributi "de minimis" ricevuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti vanno calcolati con riferimento alla specifica impresa che richiede il contributo pubblico e, dunque, alla sua attuale realtà economico-giuridica.

Gli aiuti "de minimis" sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti "de minimis" all'impresa.

I massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto "de minimis" o dall'obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato.

In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti "de minimis" a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti "de minimis" precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione.

Gli aiuti "de minimis" concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi.

In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti «de minimis» concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti "de minimis". Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto "de minimis" è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

La dichiarazione “de minimis” deve riguardare tutti i contributi ricevuti a titolo “de minimis” nell’arco di tempo dei 3 esercizi finanziari dall’impresa che richiede il contributo, indipendentemente dalle unità locali o unità produttive per le quali i contributi sono stati ricevuti. L’Amministrazione si riserva di effettuare un’attività di controllo a campione sulle imprese destinatarie di finanziamenti che costituiscono Aiuti di Stato.

**I seguenti casi risultano inammissibili al regime “de minimis”:**

- erogazioni a favore di attività connesse all’esportazione, vale a dire aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all’attività di esportazione, rimanendo ammesse al “de minimis” le spese relative alla partecipazione a fiere commerciali e quelle relative a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti ovvero per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato;
- aiuti condizionati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti importati;
- aiuti erogati alle imprese “in crisi”, secondo la definizione degli orientamenti comunitari applicabili (attualmente si veda GUUE serie C n. 244 del 01.10.2004);
- aiuti alle imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio ( GUUE serie L 17 del 21.2.2000).
- aiuti alle imprese che sono registrate con uno dei sotto indicati codici di attività (Classificazione ISTAT ATECO 2007):

<b>A AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA</b>
<b>01 COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI</b>
<b>01.1 COLTIVAZIONE DI COLTURE AGRICOLE NON PERMANENTI</b>
<b>01.2 COLTIVAZIONE DI COLTURE PERMANENTI</b>
<b>01.3 RIPRODUZIONE DELLE PIANTE</b>
<b>01.4 ALLEVAMENTO DI ANIMALI</b>
<b>01.5 COLTIVAZIONI AGRICOLE ASSOCIATE ALL’ALLEVAMENTO DI ANIMALI: ATTIVITÀ MISTA</b>
<b>01.6 ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL’AGRICOLTURA E ATTIVITÀ SUCCESSIVE ALLA RACCOLTA (tutta la divisione, ma NB linee successive)</b>
<b>01.63.00 Attività che seguono la raccolta</b> <i>Nella classe 01.63 s’intendono incluse:</i>
<i>- attività successive al raccolto finalizzate al miglioramento delle qualità riproduttiva delle sementi, cfr. 10.64</i>

- <i>taglio e riessiccazione del tabacco, cfr. 12.00</i>
<b>01.64 Lavorazione delle sementi per la semina</b> <i>Nella classe 01.64 s'intende inclusa:</i>
- <i>lavorazione di sementi mirata alla produzione di olio, cfr. 10.41</i>
<b>01.7 CACCIA, CATTURA DI ANIMALI E SERVIZI CONNESSI</b>
<b>B ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE</b>
<b>05 ESTRAZIONE DI CARBONE (ESCLUSA TORBA)</b>
<b>05.1 ESTRAZIONE DI ANTRACITE</b>
<b>05.2 ESTRAZIONE DI LIGNITE</b>
<b>09.9 ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER L'ESTRAZIONE DA CAVE E MINIERE DI ALTRI MINERALI</b>
<b>09.90 Attività di supporto per l'estrazione da cave e miniere di altri minerali</b>
<b>09.90.0 Attività di supporto per l'estrazione da cave e miniere di altri minerali</b>

### ***Art. 3 SOGGETTI BENEFICIARI***

Possono presentare richiesta di contributo i datori di lavoro privati che:

1. sono in regola con l'applicazione del CCNL;
2. sono in regola con la normativa sugli aiuti di Stato in regime "*de minimis*" (Regolamento (CE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013);
3. sono in regola con gli adempimenti contributivi INPS e INAIL e con le contribuzioni agli Enti Paritetici ove espressamente previsto dai Contratti Collettivi Nazionali Interconfederali o di Categoria;
4. sono in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro;
5. sono in regola con le assunzioni previste dalla Legge 68/99 sul collocamento mirato ai disabili;
6. non hanno avuto procedure di licenziamento collettivo nei dodici mesi precedenti la data dell'assunzione (ai sensi dell'art. 4 e 24 della Legge 223/91 e s.m).

### ***Art. 4 SOGGETTI DESTINATARI***

Il presente AVVISO mette a disposizione contributi ai datori di lavoro che assumono le sotto specificate tipologie di lavoratori:

- a. persone con disabilità** iscritte ai centri per l'impiego delle Province della Toscana negli appositi elenchi del collocamento mirato, di cui all'art. 8 della L. 68/1999;

**b. soggetti svantaggiati** e gli altri soggetti indicati all'art. 17 ter comma 8 Legge regionale 26 luglio 2002, n.32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”:

1. i soggetti svantaggiati, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n.381 (Disciplina delle cooperative sociali)<sup>1</sup>;
2. le persone inserite nei programmi di assistenza e integrazione sociale a favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento previsti dall'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n.228 (Misure contro la tratta di persone), e dall'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
3. i richiedenti protezione internazionale e i titolari di status di "rifugiato" o di "protezione sussidiaria" di cui all'articolo 2, lettere e) e g), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.25 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato);
4. i titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, di cui all'articolo 5, comma 6, del D.Lgs. 286/1998 e all'articolo 32, comma 3, del D.Lgs. 25/2008;
5. i profughi di cui alla legge 26 dicembre 1981, n. 763(Normativa organica per i profughi).".

Lo stato di disoccupazione dei soggetti svantaggiati deve essere comprovato tramite iscrizione presso il competente Centro per l’Impiego delle Province della Toscana ai sensi della normativa in vigore (D.Lgs 181/2000).

I lavoratori destinatari degli interventi devono essere in possesso dei requisiti richiesti nel presente **AVVISO** al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro con il datore di lavoro.

---

<sup>1</sup> Secondo l'articolo 4 della L. 381/1991 come modificato dalla L.193/2000, si considerano persone svantaggiate: **gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno** ai sensi dell' articolo 21 della L.26 luglio 1975 n.354 e successive modificazioni.

## **Art. 5 TIPOLOGIA E MISURA DEL CONTRIBUTO**

Ai fini del presente **AVVISO** le tipologie di contributo sono le seguenti:

- a. incentivi all'assunzione con contratti di lavoro subordinato a termine o a tempo indeterminato, ed eventuali stabilizzazioni a tempo indeterminato dei contratti a termine incentivati con il presente avviso (paragrafo 5.1);
- b. voucher formativi per percorsi individuali di qualificazione e riqualificazione dei lavoratori assunti (paragrafo 5.2);
- c. voucher di conciliazione per l'acquisto di servizi di cura per minori, anziani e disabili al fine di consentire ai lavoratori assunti di sostenere i problemi di conciliazione famiglia-lavoro (paragrafo 5.3).

### **5.a. INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE**

Il sistema di incentivi rivolti ai datori di lavoro per assunzioni dei lavoratori destinatari dell'intervento è impostato su:

- la differenziazione degli importi sulla base del profilo di occupabilità dei lavoratori;
- la progressività degli importi sulla base della durata dei contratti di lavoro;

Le tipologie di contratto ammissibili sono:

- i contratti di lavoro subordinato a termine per una durata minima di almeno 3 mesi (nel caso della somministrazione la durata minima si applica alla missione).
- i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

Gli importi degli incentivi per le assunzioni dei lavoratori destinatari dell'intervento sono quelli indicati nella tabella seguente:

**Tabella 1 Misura del contributo per le assunzioni (valori in euro)**

	<b>Assunzioni con contratto a termine (importi mensili)</b>			<b>Assunzioni a tempo indeterminato</b>
	<b>3-5 mesi</b>	<b>6-8 mesi</b>	<b>9-12 mesi</b>	
<b>FULL TIME</b>	<b>264</b>	<b>286</b>	<b>330</b>	<b>10.000</b>
<b>PART TIME</b>	<b>132</b>	<b>143</b>	<b>165</b>	<b>5.000</b>

La modalità di calcolo delle mensilità dei contratti stipulati sarà quella prevista dal DPGR 4 febbraio 2004, n.7/R, ossia in mesi commerciali: i periodi fino a giorni quindici, all'interno di un

unico mese, non si computano; i periodi superiori a giorni quindici si computano come un mese intero.

Gli importi degli incentivi per assunzioni a termine indicati nella Tabella 1 sono riconosciuti per una durata massima di 12 mesi.

Per entrambe le tipologie, l'importo dell'incentivo varierà a seconda dell'orario di lavoro; per contratti full-time verrà erogato l'intero importo previsto, per contratti part-time verrà erogato il 50% dell'importo previsto.

L'incentivo per l'assunzione è concesso nel rispetto della normativa comunitaria in regime "de minimis".

### **5.b. VOUCHER FORMATIVI**

I datori di lavoro che assumono i soggetti destinatari dell'intervento indicati all'art.4, possono richiedere un **voucher formativo** per la partecipazione a percorsi individuali di qualificazione e riqualificazione del lavoratore assunto. I voucher possono essere spesi dal datore di lavoro per la formazione erogata presso agenzie formative accreditate dalla Regione Toscana ai sensi della DGR 968 del 17/12/2007 e successive modifiche e integrazioni, ad esclusione della formazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente.

I voucher finanziano i costi di iscrizione ai percorsi formativi di cui sopra, mentre sono escluse le spese di diversa natura, quali spese di trasporto, vitto, alloggio ecc.

L'iscrizione al corso di formazione deve essere successiva alla data di assunzione e comunque non oltre la data di scadenza del contratto in caso di rapporto di lavoro a termine e non oltre i 3 mesi dalla data dell'assunzione in caso di rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Il datore di lavoro, in sede di compilazione della richiesta di contributo, o successivamente, può richiedere per ogni lavoratore assunto un voucher formativo e/o un voucher di conciliazione di cui al successivo punto 5.c.

La misura dell'incentivo, sia che venga richiesto il solo voucher di formazione o vengano richiesti entrambi i voucher è pari ad **Euro 5.000,00**.

### **5.c. VOUCHER DI CONCILIAZIONE**

I datori di lavoro che assumono i soggetti destinatari dell'intervento indicati all'art.4, possono richiedere un voucher di conciliazione per le spese di acquisto di servizi di cura per minori, anziani e disabili, sostenute dai lavoratori assunti o dal datore di lavoro per conto degli stessi.

Tali lavoratori devono trovarsi nella condizione di dovere assistere figli minori fino a 14 anni di età e/o disabili o anziani non autosufficienti, familiari, parenti o affini fino al secondo grado di parentela, anche se non conviventi.

I voucher di conciliazione possono inoltre essere utilizzati per l'acquisto di servizi per gli stessi lavoratori assunti nella tipologia di persone disabili.

I voucher finanziano spese per:

- servizi pubblici o privati, ad esempio nidi, scuole materne, baby parking, ludoteche, attività extrascolastiche e doposcuola, centri estivi, centri per anziani e disabili, mensa e trasporto collegati a tali servizi ecc;
- servizi privati a domicilio, ad esempio babysitting, assistenza domiciliare per anziani e disabili, ecc...

Il voucher di conciliazione deve essere utilizzato dal lavoratore successivamente alla data di assunzione e comunque non oltre la data di scadenza del contratto in caso di rapporto di lavoro a termine e non oltre i 12 mesi dalla data dell'assunzione in caso di rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Le spese sostenute per i servizi sopra indicati devono derivare da rapporti di lavoro regolari secondo la normativa vigente.

Il datore di lavoro, in sede di compilazione della richiesta di contributo, o successivamente, può richiedere per ogni lavoratore assunto un voucher di conciliazione e/o un voucher formativo di cui al precedente punto 5.b.

La misura dell'incentivo, sia che venga richiesto il solo voucher di conciliazione o vengano richiesti entrambi i voucher è pari ad **Euro 5.000,00**.

#### ***Art. 6 CUMULABILITA' DEGLI INCENTIVI***

Gli incentivi descritti nel presente AVVISO non possono essere cumulati con misure analoghe previste dalla Regione Toscana o da altre Amministrazioni pubbliche.

Gli incentivi alle assunzioni di cui all'art.5.1 del presente AVVISO sono cumulabili in capo al medesimo lavoratore nel caso di proroga del rapporto senza soluzione di continuità e/o nel caso di successiva stabilizzazione a tempo indeterminato.

Gli incentivi all'assunzione (di cui all'art.5.1) sono cumulabili con il voucher formativo (di cui all'art.5.2) e/o il voucher di conciliazione (di cui all'art.5.3) per il medesimo lavoratore.

### ***Art. 7 CARATTERISTICHE DEL RAPPORTO DI LAVORO***

Il rapporto di lavoro per il quale il datore di lavoro richiede il contributo deve:

- a. essere instaurato nell'anno in corso e la trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato deve essere effettuata nell'anno in corso;
- b. essere instaurato e svolto sul territorio della Regione Toscana;
- c. essere riferito ad un rapporto di lavoro la cui costituzione non sia obbligatoria per legge;
- d. riguardare lavoratori per i quali il datore di lavoro richiedente non abbia già beneficiato di incentivi pubblici a sostegno dell'occupazione e/o di voucher formativi e di conciliazione;
- e. riguardare lavoratori per i quali non si sia verificata, presso lo stesso datore di lavoro, una cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei 24 mesi precedenti;
- f. essere riferito ad un contratto di lavoro full-time, secondo il numero di ore stabilite come full-time dal CCNL della categoria di riferimento, o part-time, con un numero di ore pari almeno al 50% delle ore stabilite dal full-time previsto dal CCNL della categoria di riferimento.
- g. non essere riferito ad un contratto di apprendistato.

### ***Art. 8 MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA e DEI VOUCHER***

Le richieste di contributo dovranno essere presentate esclusivamente on-line a firma del datore di lavoro utilizzando la piattaforma di Sviluppo Toscana S.p.A. al seguente indirizzo:<https://sviluppo.toscana.it/svantaggio>.

Il datore di lavoro può presentare un'unica istanza on-line se richiede il contributo per più lavoratori sulla stessa tipologia.

Il datore di lavoro deve presentare più istanze on-line se, invece, la richiesta di contributo riguarda diverse tipologie.

#### **8.1. RICHIESTA DELLE CHIAVI DI ACCESSO**

Dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del presente AVVISO e sino alle ore 12:00 del 30 dicembre 2014, il datore di lavoro richiedente il contributo (o il soggetto incaricato alla compilazione della domanda) dovrà richiedere a Sviluppo Toscana S.p.A. il rilascio delle "chiavi di accesso" al sistema informatico. A tal fine, sarà sufficiente compilare la scheda on-line presente sulla piattaforma e allegare, in formato

PDF/A, copia fronte e retro del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale del datore di lavoro.

Sviluppo Toscana S.p.A. comunicherà le credenziali d'accesso direttamente alla casella di posta elettronica indicata nella scheda.

## **8.2 RICHIESTA DELL'INCENTIVO E TERMINI**

Sarà possibile presentare richiesta dell'incentivo all'assunzione dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del presente **AVVISO** e fino alle ore 12:00 del 31 dicembre 2014.

In ogni caso, il datore di lavoro che assume un lavoratore con rapporto a termine deve presentare la richiesta di contributo entro la scadenza del contratto di lavoro.

La richiesta di contributo, l'elenco degli allegati e l'attestazione/autocertificazione di aver adempiuto agli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, **dovranno essere firmati digitalmente dal datore di lavoro** con l'algoritmo valido per la firma digitale denominato SHA-256.

Nel caso di proroga del contratto a termine o di successiva trasformazione a tempo indeterminato per lo stesso lavoratore, il datore di lavoro dovrà presentare on-line una nuova richiesta di incentivo, seguendo la procedura descritta nel presente art.8.

## **8.3. RICHIESTA DEL VOUCHER FORMATIVO E/O VOUCHER DI CONCILIAZIONE E TERMINI**

Il voucher formativo di cui al paragrafo 5.2 e/o il voucher di conciliazione di cui al paragrafo 5.3 del presente Avviso, possono essere richiesti dal datore di lavoro contestualmente o successivamente alla richiesta di incentivo per l'assunzione del medesimo lavoratore.

Qualora il datore di lavoro decidesse di usufruire per il lavoratore assunto del voucher formativo e/o di conciliazione successivamente alla richiesta di incentivo all'assunzione, dovrà inviare entro e non oltre la data di scadenza del presente AVVISO la specifica documentazione, riportata nel successivo art.9, utilizzando la procedura "varianti" alla iniziale richiesta di incentivo presente nella piattaforma, previo contatto telefonico o via mail con Sviluppo Toscana S.p.A.

Anche i voucher sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria in regime "de minimis".

#### **8.4. ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO**

Il datore di lavoro, a conclusione della compilazione della richiesta di contributo, dovrà digitare il codice univoco e la data di emissione della marca da bollo. Successivamente, tramite raccomandata AR indirizzata a Sviluppo Toscana S.p.A., dovrà inviare il frontespizio cartaceo della richiesta di contributo con apposta la medesima marca da bollo annullata.

#### ***Art. 9 CONTENUTI DELLA DOMANDA E ALLEGATI***

Con la richiesta di contributo, il datore di lavoro dichiara ai sensi del D.P.R. 445/2000 il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, l'esistenza delle condizioni di cui all'articolo 7, e l'eventuale esenzione dall'imposta di bollo.

Alla richiesta è allegata la seguente documentazione:

1. copia leggibile documento d'identità in corso di validità del datore di lavoro;
2. copia leggibile documento d'identità in corso di validità del lavoratore;
3. a) attestazione di aver adempiuto agli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 51, comma 3 bis del D.lgs 81/2008 rilasciata dagli Organismi Paritetici territoriali secondo le modalità da questi stabilite;  
b) per i datori di lavoro non tenuti all'adesione agli Organismi Paritetici Territoriali, autocertificazione di aver adempiuto agli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs 81/2008, ai sensi dell'art.46 del D.P.R.28 dicembre 2000, n.445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" a firma del datore di lavoro richiedente;

**Per i datori di lavoro che richiedono l'incentivo per l'assunzione di un lavoratore appartenente alla tipologia "soggetti svantaggiati":**

1. dichiarazione sostitutiva di certificazione, a firma del lavoratore, attestante la condizione di persona svantaggiata ai sensi di quanto esplicitato alla lettera b. dell'*art.4. SOGGETTI DESTINATARI.*

#### ***Art. 10 REQUISITI DI NON AMMISSIBILITA'***

##### **10.1 per la richiesta di contributo**

La richiesta di contributo non sarà ammessa se risulterà:

- presentata al di fuori dei termini indicati al punto 8.2. dell'articolo 8 *Modalità e termini di presentazione della domanda e dei voucher* con modalità diverse da quelle indicate nel medesimo articolo;
- presentata relativamente ad uno stesso lavoratore su tipologie diverse di destinatari, come individuate nell'Art.4 .
- non firmata digitalmente dal datore di lavoro: la firma digitale, esclusivamente del datore di lavoro, deve essere apposta sulla richiesta di contributo, sull'elenco degli allegati e sulla dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, di aver adempiuto agli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
- non assolta l'imposta di bollo o non dichiarata, ai sensi del DPR 445/2000, l'eventuale esenzione dall'imposta di bollo ai sensi della normativa vigente.
- non trasmesso da parte del datore di lavoro, precedentemente al momento della richiesta di contributo, il modello UNILAV relativo all'assunzione/stabilizzazione del lavoratore oggetto della richiesta di contributo al centro per l'impiego competente;
- incompleta delle autocertificazioni e della documentazione indicata dall'art.9 *Contenuti della domanda e Allegati*;

**Sarà possibile, se mancante, integrare esclusivamente:**

- i documenti di cui ai punti 1.e 2. del precedente articolo 9;
- la marca da bollo da apporre sul frontespizio cartaceo della richiesta inviata on-line;
- l'eventuale dichiarazione di esenzione dall'imposta di bollo;

**10.2 e 10.3 per la richiesta di voucher formativo e/o di conciliazione**

La richiesta del voucher formativo e/o la richiesta del voucher di conciliazione non sarà ammessa se risulterà:

- presentata al di fuori dei termini indicati dall'articolo 8 *Modalità e termini di presentazione della domanda e dei voucher* con modalità diverse da quelle indicate nel medesimo articolo;
- non firmata digitalmente dal datore di lavoro: la firma digitale, esclusivamente del datore di lavoro, deve essere apposta sulla richiesta di voucher, sull'elenco degli allegati e sulla dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, di aver adempiuto agli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

- non assolta l'imposta di bollo o non dichiarata, ai sensi del DPR 445/2000, l'eventuale esenzione dall'imposta di bollo ai sensi della normativa vigente.

Inoltre:

- ai fini dell'ammissibilità della richiesta del voucher formativo, l'iscrizione del lavoratore al corso di formazione deve essere successiva alla data di assunzione e comunque non oltre la data di scadenza del contratto in caso di rapporto di lavoro a termine e non oltre i 3 mesi dalla data dell'assunzione in caso di rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
- ai fini dell'ammissibilità della richiesta del voucher di conciliazione, lo stesso deve essere utilizzato dal lavoratore successivamente alla data di assunzione e comunque non oltre la data di scadenza del contratto in caso di rapporto di lavoro a termine e non oltre i 12 mesi dalla data dell'assunzione in caso di rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

#### ***Art. 11 ELENCHI DELLE IMPRESE AMMESSE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO***

Le risorse disponibili stanziare sul presente **AVVISO** saranno erogate fino ad esaurimento della disponibilità in base all'ordine di ricevimento delle richieste di contributo. L'istruttoria di ammissibilità delle richieste sarà curata da Sviluppo Toscana S.p.A. e consisterà nella verifica dei requisiti richiesti al datore di lavoro, della completezza e correttezza delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata.

Gli elenchi dei datori di lavoro ammessi e non ammessi al contributo saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (<http://www.regione.toscana.it/burt/>) e sul sito della Regione Toscana, alla Sezione *Lavoro – Lavoro e disabili – Bando POR FSE per inserimento lavorativo - Elenchi*.

La durata del procedimento amministrativo è fissata in 90 giorni decorrenti dalla fine del mese di riferimento in cui la richiesta di contributo è stata completata sulla piattaforma on-line e fino alla data di certificazione del decreto di approvazione degli elenchi dei datori di lavoro ammessi.

Qualora Sviluppo Toscana S.p.A. nel corso dell'istruttoria richiedesse l'integrazione dei documenti ai sensi dell'art.10 del presente AVVISO, il termine del procedimento amministrativo avrà decorrenza dalla fine del mese di ricezione delle integrazioni richieste. Le eventuali integrazioni richieste dovranno pervenire entro 10 giorni, pena l'inammissibilità della domanda di contributo.

L'erogazione del contributo, successiva alla certificazione e pubblicazione del decreto dirigenziale di approvazione degli elenchi sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana

(B.U.R.T.) ed ai controlli effettuati da Sviluppo Toscana sulla veridicità delle dichiarazioni, delle informazioni e dei documenti prodotti dai datori di lavoro, avverrà sul conto bancario indicato nella richiesta di incentivo e in un'unica soluzione.

Nel caso di assunzioni con contratti di lavoro subordinato a termine l'erogazione del contributo avverrà solamente alla conclusione del periodo di lavoro previsto dal contratto, previa comunicazione da parte del datore di lavoro per posta certificata all'indirizzo [svantaggio@pec.sviluppo.toscana.it](mailto:svantaggio@pec.sviluppo.toscana.it).

Per l'erogazione del voucher formativo, le attività formative devono essersi concluse e il datore di lavoro, entro i 30 giorni successivi alla conclusione dell'attività formativa, deve inserire sulla piattaforma, con le modalità indicate all'art.8 del presente AVVISO, la seguente documentazione:

- documento originale o copia conforme di iscrizione al corso di formazione del lavoratore;
- attestato di frequenza rilasciato dall'agenzia formativa a conclusione del medesimo corso;
- fattura e/o altri documenti contabili debitamente quietanzati attestanti l'avvenuto pagamento dell'attività formativa prevista dall'art. 5.2.

L'erogazione del voucher formativo sarà effettuata da Sviluppo Toscana S.p.A. sul conto bancario indicato nella richiesta di voucher e in un'unica soluzione, successivamente alla presentazione da parte del datore di lavoro della documentazione sopra indicata.

Per l'erogazione del voucher di conciliazione, il datore di lavoro, entro i 30 giorni successivi alla fine del servizio per il quale ha richiesto il voucher, deve inserire sulla piattaforma, con le modalità indicate all'articolo 8 del presente AVVISO, la seguente documentazione in originale o copia conforme:

- dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa allo stato di famiglia, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi della L. 104/1992 attestante la condizione di disabilità/non autosufficienza dei familiari, parenti o affini fino al secondo grado di parentela, anche se non conviventi, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento che origina la spesa (ad esempio il contratto di assunzione per badanti e baby sitter; modulo di iscrizione ad asilo nido e baby parking; modulo di ricovero presso centri di assistenza/accoglienza/riabilitazione per disabili e anziani non autosufficienti ecc.);

- documento che descrive la spesa e relativo pagamento dei servizi di conciliazione (ad esempio busta paga, fattura, notula ecc. debitamente quietanzati, modello F24 relativo al versamento dei contributi previsti per l'assunzione di badanti e baby-sitter).

Nel caso in cui sia il lavoratore a sostenere tali spese, il datore di lavoro, oltre ai documenti sopraindicati, dovrà inviare il giustificativo che attesta l'avvenuto rimborso al lavoratore stesso (ad esempio busta paga quietanzata del lavoratore da cui si evinca l'avvenuto rimborso).

L'erogazione del voucher di conciliazione sarà effettuata da Sviluppo Toscana S.p.A. in un'unica soluzione, successivamente alla presentazione da parte del datore di lavoro della documentazione sopra indicata.

#### ***Art. 12 OBBLIGHI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO***

Il datore di lavoro che è stata ammesso al contributo è obbligato:

- a non interrompere il rapporto di lavoro, a tempo indeterminato, oggetto del contributo nei due anni e sei mesi successivi l'assunzione;
- a non interrompere il rapporto di lavoro a termine oggetto di contributo prima della scadenza prevista dal contratto;

#### ***Art. 13 CONTROLLI***

Regione Toscana e Sviluppo Toscana S.p.A. possono in ogni momento svolgere controlli allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, nonché dal presente AVVISO e la veridicità delle dichiarazioni, delle informazioni e dei documenti prodotti dai datori di lavoro.

#### ***Art. 14 REVOCA DEL CONTRIBUTO***

Per i lavoratori assunti a tempo indeterminato, il contributo è vincolato al mantenimento del lavoratore in occupazione per almeno **2 anni e 6 mesi**.

Per i lavoratori assunti a tempo determinato, il contributo è vincolato al mantenimento del lavoratore in occupazione per tutta la durata del contratto.

Nel caso in cui il rapporto di lavoro si concluda anticipatamente rispetto a quanto sopra stabilito, si procederà alla revoca del contributo, secondo le modalità di seguito specificate:

## **A) ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO**

E' prevista la **REVOCA TOTALE** nei seguenti casi:

- licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
- dimissioni, pensionamento, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, se l'evento si verifica entro 12 mesi dall'assunzione/trasformazione.

E' prevista la **REVOCA PARZIALE** nella misura del 50% nel caso di:

- dimissioni, pensionamento, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, se l'evento si verifica in un periodo compreso tra i 12 mesi e i 2 anni e 6 mesi dall'assunzione/trasformazione.

## **B) ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO**

E' prevista la **REVOCA TOTALE** nei seguenti casi:

- licenziamento del lavoratore per giustificato motivo oggettivo
- dimissioni, pensionamento, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, se l'evento si verifica entro 3 mesi dall'assunzione/trasformazione.

E' prevista la **REVOCA PARZIALE** con ricalcolo del contributo in base all'effettiva durata del rapporto di lavoro, nei seguenti casi:

- dimissioni, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

Nel caso di trasformazione del contratto di lavoro da full-time a part-time, per una durata comunque non inferiore al 50% delle ore stabilite dal contratto full-time previsto dal CCNL della categoria di riferimento, il contributo verrà conseguentemente riproporzionato:

- nel caso di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a partire dalla data della trasformazione tenendo conto dell'importo previsto per il part-time dalla tipologia interessata e del tempo rimanente al raggiungimento della soglia minima dei 2 anni e 6 mesi;
- nel caso di rapporto di lavoro a tempo determinato, a partire dalla data della trasformazione tenendo conto dell'importo previsto per il part-time dalla tipologia interessata e del tempo rimanente alla conclusione del contratto.

Sia la revoca totale che parziale del contributo comportano, oltre alla restituzione della quota capitale, anche la restituzione degli **interessi legali**.

Nel caso in cui il datore di lavoro abbia inviato formale comunicazione a Sviluppo Toscana S.p.A. relativamente a modifiche e/o interruzioni intervenute nel rapporto di lavoro oggetto del contributo, gli interessi legali saranno calcolati dalla data dell'erogazione del contributo alla data della predetta comunicazione da parte del datore di lavoro.

Nei restanti casi, gli interessi legali saranno calcolati dalla data di erogazione del contributo alla data del recupero dello stesso.

Non si procederà alla revoca del contributo se il datore di lavoro beneficiario sia interessato da trasformazioni inerenti la natura giuridica che non compromettano l'occupazione del lavoratore.

Nel caso in cui emergano delle irregolarità sul possesso e sulla permanenza dei requisiti richiesti dal presente **AVVISO**, Sviluppo Toscana S.p.A., per conto della Regione Toscana, è tenuta a predisporre l'avvio del procedimento di revoca, con ricezione e valutazione delle eventuali controdeduzioni inviate da parte dei datori di lavoro interessati.

La revoca del contributo sarà effettuata con decreto dirigenziale disposto dal dirigente del Settore Lavoro. L'eventuale procedimento di recupero del contributo, attivato a seguito della revoca, sarà seguito da Sviluppo Toscana S.p.A.

#### ***Art. 15 SOSTITUZIONE DEL LAVORATORE***

##### **(con esclusivo riferimento alle assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato)**

Nel caso di dimissioni, pensionamento, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo del lavoratore oggetto del contributo richiesto, è possibile procedere, previa comunicazione che l'impresa dovrà inviare a Sviluppo Toscana S.p. A., entro e non oltre 5 mesi dalla data di interruzione del rapporto di lavoro, alla sostituzione del lavoratore cessato con altro lavoratore appartenente alla stessa tipologia di contributo ed in possesso delle stesse caratteristiche di quello sostituito.

Per ogni lavoratore cessato è ammessa una sola sostituzione con altro lavoratore. Se accettata la sostituzione in questione non si procederà alla revoca del contributo.

#### ***Art. 16 INFORMAZIONI***

Il presente **AVVISO** è consultabile sul sito della Regione Toscana alla Sezione *Lavoro – Lavoro e disabili – Bando POR FSE per inserimento lavorativo* e sul sito di Sviluppo Toscana S.p.A..

Per richiedere assistenza sull'AVVISO pubblico nonché per informazioni e supporto alla compilazione delle richieste di contributo, è necessario rivolgersi a Sviluppo Toscana S.p.A. al seguente indirizzo di posta elettronica: [svantaggio@sviluppo.toscana.it](mailto:svantaggio@sviluppo.toscana.it)

Per le problematiche tecniche relative all'accesso al sistema informatico, è possibile rivolgersi al seguente indirizzo di posta elettronica: [supportosvant@sviluppo.toscana.it](mailto:supportosvant@sviluppo.toscana.it)

Per tutte le altre informazioni e comunicazioni:

Sviluppo Toscana S.p.A – Via Dorsale, 13 – 54100 Massa

Tel. 055 0935416 - dalle 9.30 alle 13.00 dal lunedì al venerdì.

Posta certificata: [svantaggio@pec.sviluppo.toscana.it](mailto:svantaggio@pec.sviluppo.toscana.it)

Responsabile di funzione: dott.ssa Maria Paola Giorgi.

***Art. 17 INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”***

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196/2003, il trattamento dei dati personali, sarà effettuato per le finalità previste dal presente avviso e per eventuali elaborazioni statistiche. La raccolta e il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ed il loro mancato conferimento preclude la partecipazione al presente avviso e l'eventuale successiva assegnazione del contributo.

I dati (limitatamente ai dati anagrafici del richiedente, agli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) saranno diffusi in forma di pubblicazione secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Toscana e sul sito internet della stessa, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative (art. 5 bis LR 23/4/2007, n. 23 ); potranno inoltre essere oggetto di comunicazione verso altri soggetti, qualora previsto da obblighi di legge.

I titolari del trattamento sono la Regione Toscana/Giunta Regionale e Sviluppo Toscana S.p.A. Organismo Intermedio della Regione Toscana preposto al trattamento di dati personali. Il Responsabile del trattamento dei dati è il dirigente del Settore Lavoro.

Incaricati dei trattamenti sono i dipendenti del Settore Lavoro individuati per lo svolgimento delle attività sopradescritte, e gli operatori di Sviluppo Toscana S.p.A. assegnati all'attività di istruttoria, gestione, controllo e pagamento relativamente al presente Avviso.

Si può chiedere in qualunque momento la verifica, la rettifica la cancellazione dei propri dati ai sensi degli artt.7 e 8 del Codice Privacy, a Sviluppo Toscana S.p.A. organismo preposto al

trattamento di dati personali, rivolgendo la richiesta al Responsabile di funzione dott.ssa Maria Paola Giorgi utilizzando i riferimenti di Sviluppo Toscana S.p.A. indicati all'art.16.

***Art. 18 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO***

Ai sensi della Legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, la Responsabile del procedimento è la Dirigente del Settore Lavoro, Dott.ssa Francesca Giovani.

---